



Alla Presidente della Camera dei Deputati

Onorevole Laura Boldrini

Palazzo Montecitorio

00186 Roma

Oggetto: **Petizione per fattiva applicazione normativa Seveso III alle tubature di trasporto materiali pericolosi per l'ambiente e applicazioni delle normative in vigore in tema di tutela della salute delle persone.**

L'Altra Liguria, associazione culturale politica, con sede in Via S. Antonio 5 16126 Genova, ai sensi dell'art. 50 della Costituzione italiana, in base al quale:

“Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per richiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”,

promuove

la presente petizione allegando firme di altre organizzazioni politiche, comitati di cittadini, associazioni e cittadini a sostegno della stessa:

Premessa

Il 17 Aprile 2016 la nostra città, ad urne ancora aperte per il Referendum sulle Trivelles inficiato dal non raggiungimento del quorum, ha subito un gravissimo incidente.

Una tubatura di proprietà dell'azienda IPLOM S.p.A, industria di raffinazione, commercio e trasporto di prodotti petroliferi, con socio unico FINOIL S.p.A., presso la zona di Fegino, quartiere di Genova, ha subito una rottura nel momento in cui stava trasportando petrolio dal Porto Petroli di Genova Multedo verso la raffineria di Busalla, alla quale è collegato con la suddetta infrastruttura, riversando, prima nel Rio Pianego poi nel Rio Fegino, nel Torrente Polcevera ed infine in mare, quasi 700 mila litri di petrolio, causando un grave danno al territorio che, a parte una prima fase di MISE (messa in sicurezza di emergenza), deve essere ancora bonificato essendo la procedura attualmente in contraddittorio presso la relativa conferenza dei servizi.

Il danno, oltre che il territorio, ha colpito direttamente anche la salute dei cittadini ivi residenti che hanno dovuto inalare, per giorni, i microinquinanti dispersi nella zona senza avere a disposizione alcun monitoraggio sugli effetti sanitari di detta dispersione e tanto meno delle prescrizioni alle emissioni dai depositi come peraltro previsto dalla vigente normativa.

Al danno sanitario va aggiunto quello psicologico derivato dalla sempre maggior consapevolezza di rischiare ogni giorno un incidente rilevante senza avere un piano di emergenza certo e collaudato.

Considerazioni e normative di riferimento

L'azienda IPLOM S.p.A. è soggetta, essendo azienda R.I.R., all'applicazione delle tre direttive della normativa Seveso:

Direttiva 501/82 CEE del 24 giugno 1982 (Seveso I) e DPR 175/88 del 17 maggio 1988 "attuazione della direttiva CEE 501/82

Direttiva 96/82 CEE del 26 giugno 2015 9 dicembre 1996 (Seveso II) e DLGS 334/99 del 19 agosto 1999 "attuazione della direttiva 96/82/CE

Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 DLGS 105/2015 attuazione della direttiva 2012/18/UE

Convenzione OIL n.174 del 1993 sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori, si applica anche trasporti al di fuori del sito di una installazione se attraverso condotte (lettera c) comma 3 articolo 1).

All'elenco normativo sopra esposto aggiungiamo che per le condutture, come quelle in esame, risulta ad oggi violato il Decreto del 31 luglio 1934, ancora in vigore, (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi) che non consente alle tubature la permanenza nell'alveo dei fiumi e torrenti. Sottolineiamo in particolare che, pur non rientrando formalmente nella direttiva Seveso III, l'applicazione della stessa alle infrastrutture deve considerarsi sottintesa, come si evince anche da documenti ufficiali del sistema delle agenzie regionali ambientali che dimostrano la situazione di estrema pericolosità dei depositi e dei centri di stoccaggio petroliferi vicini alle aste fluviali e alle coste. Il Decreto interessa anche le modalità di controllo, sulle infrastrutture di trasporto.

Inoltre, è del maggio 2017 un documento redatto da ISPRA (Istituto superiore per la prevenzione e ricerca ambientale) che traduce il report proveniente dalla Commissione UE e contenente risposte ad alcuni quesiti specifici sull'implementazione della Direttiva 2012/18/CE1 (Seveso III) posti alla Commissione Europea dalle autorità nazionali degli Stati Membri in traduzione della applicazione della direttiva 2012/18/UE della Seveso III sul controllo del pericolo incidente rilevante connessi alle sostanze pericolose, nel quale si avvalorano le tesi che invece la direttiva andrebbe applicata anche alle infrastrutture.

Infatti, alla domanda: Qual è la relazione tra Direttiva Seveso III e la Convenzione n.174 del 1993 dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori, soprattutto riguardo alle condotte e alle installazioni nucleari?

La risposta è stata: gli Stati Membri che hanno ratificato in tutte le sue parti la Convenzione n. 174 del 1993 dovrebbero aver implementato misure coerenti con quest'ultima. Nelle aree che non sono soggette alle prescrizioni della direttiva, per esempio le condotte, si ritiene che gli Stati Membri estenderanno l'ambito di applicazione della direttiva Seveso III all'interno della propria legislazione nazionale oppure che adotteranno specifici distinti provvedimenti.

Questo falso vuoto normativo, poiché ancora in vigore il già citato D.l.31 luglio del 1934, ha consentito per anni di non inglobare le infrastrutture nei piani di emergenza esterni che le Prefetture devono redigere obbligatoriamente per queste aziende, lasciando quindi in una situazione di potenziale maggiore pericolo le persone che vivono in aree attraversate da tali tubature.

Nella città di Genova, ma presumiamo in tutta Italia, tali infrastrutture convivono spesso in contesti altamente urbanizzati, l'obbligo dell'applicazione di tale normativa potrebbe scongiurare incidenti disastrosi

quali quello occorso a Genova essendo le prescrizioni in materia di manutenzioni e messa in sicurezza molto più restrittive rispetto alle normali normative.

Le definizioni, ai sensi della normativa Seveso che permetterebbero una interpretazione estensiva dell'ambito di applicazione della stessa:

secondo la lettera a) comma 1 articolo 3 dDLgs 105/2015, anche le infrastrutture connesse all'impianto, come ad esempio gli oleodotti al servizio di depositi e raffinerie, possono, secondo una interpretazione letterale della norma, essere soggette alla normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante compreso il piano e programma ispezioni.

La giurisprudenza riconosce un'interpretazione estensiva dell'ambito di applicazione della stessa, infatti, il Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 371 del 2015, ritiene necessario valutare anche il rischio oltre l'area definita dalle curve di danno del RIR.

Per quanto riguarda il coordinamento tra la normativa sulle infrastrutture critiche e quella sugli impianti Seveso Con DLgs 11 aprile 2011, n. 61 sono state disciplinate (in attuazione della Direttiva 2008/114/CE) le procedure per l'individuazione e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE). Questa normativa si applica anche a oleodotti (se dichiarate infrastrutture critiche) e prevede che venga predisposta a cura dell'operatore per ogni infrastruttura come sopra elencata una analisi dei rischi ed un conseguente piano di sicurezza.

Per quanto riguarda l'impatto sulla salute delle popolazioni che vivono in aree vicino a Depositi di idrocarburi o raffinerie, i sindaci e le amministrazioni provinciali o di città metropolitane, possono utilizzare il potere delle prescrizioni riconosciuto dall'art. 269 del DLgs 152/2006 nonché i poteri di Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del Testo unico delle leggi sanitarie, che indicano la possibilità di richiedere il monitoraggio sanitario sulla popolazione fondato sulla speciazione della miriade di microinquinanti emesse ai depositi di idrocarburi e dalle raffinerie. Il Consiglio di Stato con sentenza del 19-04-2017 N° 01820/2017 ha stabilito l'illegittimità per ogni Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che non valuti le conseguenze sulle condizioni sanitarie delle popolazioni interessate dagli impatti di un impianto industriale.

Chiediamo quindi alla SV

Che si attivi affinché si razionalizzino le norme, ordinando il complesso delle leggi in un unico coerente corpus che consenta di sottoporre le infrastrutture presenti sul territorio nazionale ad una totale revisione, ed alla messa in sicurezza sia dell'ambiente sia delle persone. Un testo unico in materia consegnerebbe alle amministrazioni uno strumento utilizzabile a difesa della salute degli abitanti.

Che si adoperi affinché il Ministero delle infrastrutture dia applicazione piena al DL 31 luglio 1934 e provveda la graduale rimozione delle tubature di trasporto dai letti di fiumi e torrenti, essendo queste evidentemente irregolari e costituendo un enorme pericolo per l'ambiente.

www.altraliguria.it

Primi firmatari

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Documento</i>	<i>Firma</i>	<i>Associazione</i>

